

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 102

(Modifiche all' articolo 5 della legge regionale 14/1987) (1)

1. All' articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2) >> sono sostituite dalle seguenti: << superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3) >>;

b) al comma 1 bis la parola << soci >> è sostituita dalla seguente: << cacciatori >> e la parola << corso >> è sostituita dalla seguente: << esame >>.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.